

**DELIBERAZIONE 24 SETTEMBRE 2019**  
**384/2019/R/GAS**

**AGGIORNAMENTO, PER IL TRIMESTRE 1 OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2019, DELLE**  
**CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DEL GAS NATURALE PER IL SERVIZIO DI**  
**TUTELA. MODIFICHE AL TIVG**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA**  
**RETI E AMBIENTE**

Nella 1080<sup>a</sup> riunione del 24 settembre 2019

**VISTI:**

- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto legge 73/07), così come convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: legge 125/07), recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia”;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (di seguito: decreto-legge 69/13), così come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: legge 98/13), recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17);
- il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modifiche con legge 21 settembre 2018, n. 108 (di seguito: legge 18/18);
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come da ultimo modificato e

integrato con la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 3 settembre 2019, 366/2019/R/gas (di seguito: TIVG);

- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2013, 196/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2013, 280/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 280/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2017, 575/2017/R/gas e il relativo Allegato A (di seguito: RTTG);
- la deliberazione dell’Autorità 1 febbraio 2018, 51/2018/R/com (di seguito: deliberazione 51/2018/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 26 marzo 2019, 112/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 112/2019/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2019, 264/2019/R/gas;
- la sentenza della Corte di Giustizia, Grande Sezione, 20 aprile 2010, nel procedimento C-265/08;
- la decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 ottobre 2010, 7645/2010;
- le sentenze del Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 settembre 2012, 5140/2012, 5141/2012, 5143/2012, 5144/2012, 5145/2012, 5146/2012;
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), Sezione Terza, 17 giugno 2014, 1587/2014.

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07, come modificato dalla legge 125/07, prevede, tra l’altro, che l’Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali, facendo, altresì, salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell’Autorità “a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta”;
- il decreto legislativo 93/11 stabilisce che, per i clienti vulnerabili, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, l’Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento, ai sensi delle disposizioni riportate al precedente punto;
- il TIVG definisce, in coerenza con le disposizioni di legge richiamate, le condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale per i clienti aventi diritto a tale servizio;
- con la sentenza del 20 aprile 2010, la Corte di Giustizia ha stabilito che le direttive europee di liberalizzazione del mercato del gas naturale non ostano a un regime nazionale di tutela come quello di cui al precedente punto, purché tale intervento soddisfi alcuni parametri definiti nella stessa decisione, tra i quali quello della proporzionalità dell’intervento dell’Autorità;

- il Consiglio di Stato, con la decisione 7645/2010 del 28 ottobre 2010, ha affermato la legittimità del predetto assetto di tutele, anche rispetto ai parametri individuati dalla Corte di Giustizia; tale affermazione ha trovato conferma nelle successive sentenze del 28 settembre 2012, 5140/2012, 5141/2012, 5143/2012, 5144/2012, 5145/2012, 5146/2012, con cui il Consiglio di Stato, accogliendo gli appelli dell’Autorità, ha riformato le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia;
- con il decreto-legge 69/13 (articolo 4, comma 1), come convertito dalla legge 98/13, sono state apportate modifiche al decreto legislativo 164/00, così come modificato dal decreto legislativo 93/11 ed è stato, in particolare, previsto che “per i soli clienti domestici”, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, l’Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento ai sensi della legge 125/07;
- con la deliberazione 280/2013/R/gas, l’Autorità ha adeguato le disposizioni del TIVG alle previsioni del decreto-legge 69/13 in materia di tutela dei clienti domestici.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- l’articolo 6, del TIVG, prevede, in particolare:
  - al comma 6.1, che l’Autorità, con successivo provvedimento, regoli le modalità di calcolo della componente a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso  $C_{MEM,t}$ , assumendo a riferimento i prezzi che si formeranno nel mercato a termine del gas naturale organizzato dal Gestore dei mercati energetici, di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 93/11;
  - al comma 6.2, che nelle more dell’adozione del provvedimento di cui al comma 6.1 la componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso  $C_{MEM,t}$ , nel trimestre t-esimo, sia calcolata come somma dei seguenti elementi:
    - a)  $QT_{im}$ , espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di natura infrastrutturale sostenuti fino all’immissione del gas in Rete Nazionale, nonché di quelli per il servizio di stoccaggio strategico di cui all’articolo 12, comma 11-bis, del decreto legislativo 164/00 e fissato pari a 0,461667 euro/GJ;
    - b)  $QT_{PSV}$ , espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di trasporto dalla frontiera italiana al PSV e fissato pari ai valori indicati nella Tabella 12 del TIVG;
    - c)  $QT_{MCV}$ , espresso in euro/GJ a copertura degli elementi a maggiorazione del corrispettivo unitario variabile  $CV$  applicato nell’ambito del servizio di trasporto ai volumi immessi in rete, a monte del PSV, pari ai valori indicati nella Tabella 8 del TIVG;

- d)  $P_{FOR,t}$ , espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo, pari alla media aritmetica delle quotazioni *forward* trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l'*hub* TTF, rilevate, con decorrenza dall'anno termico 2014 – 2015, da ICIS-Heren con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo;
- al comma 6.3, che l'elemento  $P_{FOR,t}$  e la componente  $C_{MEM,t}$  sono aggiornati e pubblicati dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre;
- l'articolo 8, del TIVG prevede, in particolare:
    - al comma 8.1, che la componente relativa al servizio di trasporto  $QT_{i,t}$  nel trimestre t-esimo sia calcolata, per ciascun i-esimo ambito tariffario, come somma dei seguenti elementi:
      - $QTF_i$ , espresso in euro/GJ, pari al corrispettivo a copertura dei costi di trasporto del gas dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto, calcolato ai sensi del comma 8.2 e pari ai valori di cui alla Tabella 5 del TIVG;
      - $QTV_i$ , espresso in euro/GJ, pari al corrispettivo variabile a copertura dei costi relativi alle perdite di rete e al gas non contabilizzato, calcolato ai sensi del comma 8.4;
    - al comma 8.2, che l'elemento  $QTF_i$  di cui al comma 8.1, lettera a) sia determinato mediante la seguente formula:

$$QTF_i = \frac{\sum_k (QTE^k \times E^k)}{\sum_k E^k} \quad (\text{euro/GJ})$$

dove:

- $QTE^k$  è la quota relativa al costo di trasporto per l'impegno di capacità di rete nazionale e regionale e al costo variabile di trasporto fino al k-esimo impianto di distribuzione, espressa in euro/GJ;
  - $E^k$  è l'energia complessiva media riconsegnata nel k-esimo impianto di distribuzione nei tre precedenti anni termici, espressa in GJ;
  - $k$  sono gli impianti di distribuzione che costituiscono l'i-esimo ambito tariffario;
- al comma 8.3, che la quota  $QTE^k$  di cui al comma 8.2, espressa in euro/GJ, sia determinata mediante la seguente formula:

$$QTE^k = \frac{\sum_{k \in i} \left[ \frac{1}{\frac{365 \times PCS}{0,25}} \times (CP_u^k + CR_r^k + CM^k) \times E^k \right]}{\sum_{k \in i} E^k} + \left[ \frac{1}{PCS} \times (CRV^I + CRV^{OS} + CRV^{BL} + CRV^{ST}) \right]$$

dove:

- $CP_u^k$  è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale relativo ai conferimenti nel punto di uscita della rete nazionale di gasdotti relativo al k-esimo impianto di distribuzione, espresso in euro/anno/Smc/giorno;
  - $CR_r$  è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulle reti regionali, relativo ai conferimenti nel punto di riconsegna delle reti regionali di gasdotti, espresso in euro/anno/Smc/giorno;
  - $CM^k$  è il corrispettivo di misura per ciascun punto di riconsegna, attribuibile al k-esimo impianto di distribuzione, espresso in euro/anno/Smc/giorno;
  - $PCS$  è il valore del Potere Calorifico Superiore convenzionale pari a 0,0381 GJ/Smc;
  - $CRV^I$  è la componente tariffaria a copertura degli oneri per il contenimento dei consumi di gas di cui alla deliberazione 277/07, espressa in euro/Smc;
  - $CRV^{OS}$  è la componente tariffaria a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore correttivo dei ricavi di riferimento per il servizio di stoccaggio, espressa in euro/Smc;
  - $CRV^{BL}$  è la componente tariffaria a copertura degli oneri connessi al sistema di bilanciamento del sistema gas, espressa in euro/Smc;
  - $CRV^{ST}$  è la componente tariffaria a copertura degli oneri connessi al *settlement* gas, espressa in euro/Smc;
- al comma 8.4, che l'elemento  $QTV_t$  di cui al comma 8.1 lettera b) sia determinato mediante la seguente formula:

$$QTV_t = \lambda \times C_{MEM,t} \text{ (euro/GJ)}$$

dove:

- $C_{MEM,t}$  è il corrispettivo di cui al comma 6.2;
- $\lambda$  è la percentuale riconosciuta in riferimento alle perdite di rete e al gas non contabilizzato fissata pari a 0,002000;

- al comma 8.5, che l'elemento  $QTV_i$  della componente relativa al servizio di trasporto sia aggiornato e pubblicato dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- la deliberazione 112/2019/R/gas ha, tra l'altro, fissato per il periodo 1 ottobre 2019 – 31 marzo 2020 il valore della componente tariffaria  $CRV^{OS}$ , a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore correttivo dei ricavi di riferimento per il servizio di stoccaggio, di cui all'articolo 26, comma 26.1, lettera k) della RTTG, pari a 0,0066 euro/Smc;
- la componente tariffaria  $CRV^{OS}$  è computata nel calcolo dell'elemento  $QTF_i$ , pari al corrispettivo a copertura dei costi di trasporto del gas dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto, calcolato ai sensi del comma 8.2 del TIVG.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- in relazione al servizio di tutela, la legge 124/17, come successivamente modificata dalla legge 108/18, ne dispone il superamento a partire dall'1 luglio 2020 (art. 1 comma 59), preceduto da un intenso lavoro preparatorio, con il coinvolgimento di vari attori istituzionali cui sono demandati una serie di adempimenti volti, tra l'altro, a dotare i clienti finali di minori dimensioni di adeguati strumenti di informazione e protezione nella relazione con i venditori così da favorire il passaggio dei clienti al mercato libero;
- nell'ambito degli adempimenti sopra richiamati, l'Autorità con la deliberazione 51/2018/R/com ha disposto la realizzazione e la gestione da parte del Gestore del Sistema informativo integrato (di seguito: Gestore) di un portale informatico per la raccolta e pubblicazione delle offerte vigenti sul mercato *retail* con riferimento, per il settore del gas naturale, ai clienti domestici e alle imprese con consumi annui non superiori a 200.000 Smc (di seguito: Portale Offerte), che gli operatori della vendita sono tenuti a trasmettere per la loro pubblicazione;
- il richiamato Portale Offerte è uno strumento che permette ai clienti finali di acquisire informazioni circa le offerte disponibili sul mercato e la spesa ad esse associata; il Portale Offerte fornisce, infatti, una stima della spesa annua associata a ciascuna offerta, ivi inclusa, per i soli clienti domestici, la stima della spesa annua associata alla fornitura di tutela;
- il Codice di condotta commerciale prevede che il venditore, in occasione della proposta di un contratto di somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale e in ogni caso, prima della conclusione del medesimo, consegni al cliente domestico, tra l'altro, una Scheda di confrontabilità della spesa che costituisce una sintesi delle condizioni economiche dell'offerta e reca altresì un confronto tra la spesa annua che il cliente sosterebbe accettando la predetta proposta e la spesa

connessa ai servizi di tutela, al fine di fornire al cliente elementi utili per una scelta consapevole;

- al fine di garantire omogeneità tra gli strumenti informativi a disposizione dei clienti finali, i criteri utilizzati per il calcolo della spesa annua nelle schede di confrontabilità sono coerenti con quelli utilizzati nel Portale Offerte.

**RITENUTO NECESSARIO:**

- ai sensi del comma 6.3, del TIVG, aggiornare e pubblicare i valori dell'elemento  $P_{FOR,t}$  e della componente  $C_{MEM,t}$  relativi al trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2019;
- con riferimento alla componente  $QT_{i,t}$  relativa al servizio di trasporto di cui all'articolo 8, del TIVG modificare:
  - a) i valori dell'elemento  $QTF_i$  di cui al comma 8.1, lettera a) del TIVG, a seguito del nuovo valore, pari a 0,0066 euro/Smc, della componente tariffaria  $CRV^{OS}$ , aggiornando la Tabella n. 5;
  - b) per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2019, il valore dell'elemento  $QTV_t$  di cui al comma 8.1, lettera b) del TIVG.

**RITENUTO, INFINE, CHE:**

- in ragione dell'esigenza, particolarmente sentita dai clienti domestici, di disporre della spesa riferita a 12 mesi del servizio di tutela a fini comparativi con quella delle offerte di libero mercato, sia opportuno mantenere invariati gli attuali criteri di quantificazione di tale spesa adoperati nella scheda di confrontabilità e nel Portale Offerte fino alla data di rimozione dei regimi di tutela così da non ingenerare confusione nei clienti stessi ed evitare oneri implementativi aggiuntivi per i venditori per il tempo che residua fino a tale data; per le stesse ragioni, anche la quantificazione della spesa annua di offerte a sconto rispetto alla tutela gas debba essere effettuata in continuità con le attuali modalità

**DELIBERA**

**Articolo 1**

*Aggiornamento per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2019 della componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso*

- 1.1 Per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2019, i valori dell'elemento  $P_{FOR,t}$  e della componente  $C_{MEM,t}$ , di cui all'articolo 6, del TIVG, sono fissati nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento.

## **Articolo 2**

*Aggiornamento per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2019 dell'elemento  $QTV_i$*

- 2.1 Per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2019, il valore dell'elemento  $QTV_i$ , di cui all'articolo 8, del TIVG, è pari a 0,010116 euro/GJ.

## **Articolo 3**

*Modifiche al TIVG*

- 3.1 Con decorrenza 1 ottobre 2019, la Tabella n. 5 del TIVG è sostituita con la seguente Tabella:

**Tabella n. 5 – Elemento  $QTF_i$**

<b>Ambito tariffario</b>	<b>euro/GJ</b>
Ambito nord occidentale	1,294924
Ambito nord orientale	1,132135
Ambito centrale	1,287791
Ambito centro-sud orientale	1,228735
Ambito centro-sud occidentale	1,169931
Ambito meridionale	1,087846

## **Articolo 4**

*Disposizioni finali*

- 4.1 Ai fini della quantificazione della stima della spesa annua del servizio di tutela e delle offerte indicizzate alle condizioni di tutela rappresentata nelle schede di confrontabilità di cui al Codice di condotta commerciale e nel Portale Offerte si applicano i criteri di cui alla deliberazione 51/2018/R/com fino alla data di rimozione dei servizi di tutela.
- 4.2 Il presente provvedimento e il TIVG, come risultante dalle modifiche apportate, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

24 settembre 2019

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*